

Legge regionale - Regione Veneto - 30 agosto 1993, n. 40.

"Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato."

(Pubblicata in B.U.R. 31 agosto 1993 n. 73)

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge: omissis

Art. 7

Conferenza regionale del volontariato

1. E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
2. La conferenza è formata da:
 - a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;
 - b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.
4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.
6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.

Circolare - Regione Veneto - 27 maggio 1994, n. 16

"Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di "volontariato". Conferenza regionale del volontariato. Adempimenti attuativi (art. 7 Ir n. 40/1993)."

(Pubblicata in B.U.R. 10 giugno 1994, n. 48)

(Indirizzata a: organizzazioni di volontariato)

Si precisa quanto segue in ordine alle interpretazioni della Ir 30-08-1993, n.40, relativo alla conferenza regionale del volontariato, tenuto conto delle segnalazioni fatte pervenire dalle organizzazioni di volontariato sui seguenti punti:

1. rilevanza di "organizzazione regionale" come previsto dalla lettera a) del 2° comma;
2. classificazione di "coordinamento provinciale" relativamente al numero di rappresentanti per provincia e alla tipologia del coordinamento provinciale;
3. qualificazione di una organizzazione operante a livello nazionale ma non presente in almeno tre province in sede regionale;
4. qualificazione di organizzazioni presenti in più province con scopi analoghi, ma autonomamente riconosciute come singole organizzazioni con proprio statuto e denominazione;
5. organizzazioni scritte al registro e singolarmente presenti in tre province, coordinate di fatto in organismi a livello regionale, in quanto hanno la stessa denominazione e scopi statutari;
6. organizzazioni rappresentate sia a livello regionale sia a livello provinciale;
7. organizzazioni rappresentate a livello provinciale sia singolarmente sia dal coordinamento provinciale;
8. organizzazioni iscritte negli elenchi del volontariato di protezione civile e solo in questi riconosciute con rilevanza regionale o provinciale ma non riconosciute tali nel registro regionale del volontariato ai sensi della Ir n. 40/1993.

Preliminarmente va sottolineato che la conferenza regionale del volontariato è un organismo che è stato previsto per favorire la partecipazione democratica, l'informazione e la crescita culturale del volontariato liberamente riunito in spazi istituzionali.

Da questo punto di vista, poiché la legge regionale interviene a disciplinare solo i rapporti esistenti con le organizzazioni iscritte al registro, l'iscrizione al medesimo costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla conferenza regionale.

Le organizzazioni quindi che hanno segnalato propri rappresentanti, ma non risultano iscritte, devono regolarizzare la loro posizione con l'iscrizione al registro regionale del volontariato.

Per risolvere i problemi sopra citati e nell'intento di rendere semplice l'attuazione dell'art. 7 in questione, si formulano per ciascun punto le seguenti precisazioni:

Punto 1

La qualificazione di "regionale" richiesta alla lettera a) dell'art. 7 per una organizzazione di volontariato ha natura organizzativo istituzionale quindi deve trovare riscontro in una precisa norma dello statuto della medesima.

In tal senso la richiesta presenza in almeno tre province deve essere documentata nello statuto con appositi riferimenti all'istituzione di sezioni locali periferiche che siano ovviamente collegate con la sede centrale ma che necessariamente siano garantite nella loro autonomia gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa.

Tale rilievo acquista valenza non solo con riferimento agli effetti formali per la partecipazione dell'organizzazione alla conferenza ma, anche soprattutto, per la capacità operativa riconosciuta alla sezione locale-periferica di intraprendere in proprio, pur in adesione e nel rispetto delle comuni linee statutarie, iniziative con gli enti terzi che abbiano rilevanza giuridica (contributi degli enti locali, convenzioni, partecipazione alle tematiche della realtà locale, etc.).

In carenza di disposizioni statutarie in tal senso orientate, devono essere prodotte in via transitoria e nelle more dell'adeguamento statutario, autocertificazioni rese ai sensi della legge 14-01-1968, n. 15, dal rappresentante legale dell'associazione interessata.

Punto 2

In ordine alla lettera B) dell'art. 7, va sottolineato che per ogni provincia deve essere destinato un solo componente in rappresentanza del coordinamento costituito:

- dalle organizzazioni di volontariato singolarmente iscritte al registro regionale e che operino e abbiano sede nella provincia e siano aggregate in un coordinamento fatto che non risulti iscritto al registro;
- dalle associazioni iscritte e non iscritte, operanti a livello provinciale che risultino però aggregate in un coordinamento provinciale regolarmente iscritto al registro. In questa ipotesi le organizzazioni non iscritte, in quanto aderenti a uno statuto sottoposto alla disciplina della legge regionale, devono possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato.

Punto 3

In ipotesi di una organizzazione di volontariato che opera a livello nazionale va precisato che la medesima organizzazione può essere qualificata anche come regionale, ai fini della conferenza, nel caso in cui sia presente nel territorio regionale almeno in tre province, come previsto dalla lett. a) del comma 2. In mancanza di tale requisito la predetta organizzazione deve necessariamente confrontarsi con il coordinamento della provincia di appartenenza per poter designare il componente di cui alla lettera B) dell'art. 7.

Punto 4

L'ipotesi dell'esistenza di varie organizzazioni di volontariato presenti in diverse province e aventi analoghi scopi statutari ma singole iscrizioni, trova la seguente soluzione:

- ciascuna organizzazione si accorda al coordinamento provinciale di competenza territoriale;
- le organizzazioni interessate si accordano per la costituzione di una federazione regionale che

operi in almeno tre province e che le raccolga sotto un'unica denominazione e disciplina statutaria.

Punto 5

L'ipotesi di federazione regionale non iscritta al registro regionale, le cui sezioni locali sono presenti in almeno tre province e sono regolarmente al suddetto registro con la medesima denominazione e i medesimi scopi statutari, rientra in quanto alla lett. a) del co. 2° dell'art. 7, in base al quale alla federazione spetta la designazione di propri rappresentanti all'interno della conferenza del volontariato.

Punto 6

Le organizzazioni hanno segnalato propri nominativi a livello regionale, sono rappresentate nell'ambito della conferenza regionale solo dai componenti segnalati da quest'ultime.

Punto 7

Le organizzazioni che hanno segnalato propri nominativi sia individualmente sia nell'ambito del coordinamento provinciale sono rappresentate all'interno della conferenza dai rappresentanti designati da ciascun coordinamento provinciale.

Punto 8

Le qualificazioni di regionale o di provinciale che le organizzazioni di volontariato di protezione civile ricevono in altri elenchi non operano ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della l.r. n. 40/1993. Anche per tali organizzazioni trovano applicazione le disposizioni previste per tutte le organizzazioni di volontariato come sopra riportate.

Per arrivare in tempi brevi all'attivazione della conferenza regionale, si invitano le Ssll ad adottare i conseguenti provvedimenti sulla base delle indicazioni sopra riportate facendo pervenire le conseguenti segnalazioni entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

In mancanza delle predette designazioni il Presidente della Giunta regionale provvederà d'ufficio alle nomine dei rappresentanti segnalati tenuto conto dell'opportunità della presenza di un rappresentante provinciale per ciascuna provincia.

Si ricorda a tal proposito che in attuazione del comma 3 dello stesso art. 7, il Presidente della Giunta regionale provvederà con proprio decreto a nominare solo i rappresentanti regionali e provinciali regolarmente designati e che la Giunta regionale, per il tramite degli uffici dello scrivente dipartimento, cui le ssll possono rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è competente in materia di vigilanza e controllo del rispetto della normativa regionale e ciò al fine di garantire anche il regolare funzionamento della conferenza regionale del volontariato.

Nel caso in cui un'organizzazione regionale o un coordinamento provinciale, non segnali in tempo utile il nominativo del proprio rappresentante, il Presidente della Giunta regionale provvederà anche successivamente all'insediamento della conferenza regionale con proprio decreto a nominare i nuovi rappresentanti, accertati i requisiti formali previsti per legge e sentita in merito la conferenza medesima.

Legge regionale - Regione Veneto - 18 gennaio 1995, n. 1

"Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio per il volontariato."

(Pubblicata in B.U.R.20 gennaio 1995 n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.

1. L'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - Centri di servizio.

1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nelle Regioni del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto, con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 integrate da quelle della presente legge.

3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dall'articolo 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto ministeriale, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 14 bis

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente articolo 14 bis:

"Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio.

1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:

a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato:

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;

e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti e specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.

2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 14 ter.

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 14 ter - Sedi dei centri di servizio.

1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di servizio.

2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel territorio."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 14 quater.

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 14 quater - Comitato di gestione del fondo speciale regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.

2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1995